



Gewerkschaft des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel des transports
Sindacato del personale dei trasporti

2.3 REGOLAMENTO SUI CONTRIBUTI

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE SECONDO
L'ARTICOLO 8 DEGLI STATUTI SEV
COMITATO SEV – 9 GIUGNO 2023



Distribuzione:

- Comitato SEV
- Direzione sindacale SEV
- Membri dei comitati centrali delle sottofederazioni
- Presidenti sezionali
- Cassieri e cassiere sezionali
- Presidenti di gruppo
- Commissioni SEV
- Segretari e segretarie sindacali

Contenuto

Articolo 1 – Principio	4
Articolo 2 – Contributo base SEV	4
Articolo 3 – Categorie dei membri	4
Articolo 4 – Contributo alla sottofederazione	5
Articolo 5 – Contributo alla sezione.....	5
Articolo 6 – Contributo massimo	5
Articolo 7 – Provvigioni per l’incasso.....	5
Articolo 8 – Premi di reclutamento	5
Articolo 9 – Protezione dei dati.....	5
Articolo 10 – Disposizioni finali.....	5

Articolo 1 – Principio

- 1.1 Per l'adempimento dei propri compiti, il SEV preleva un contributo adeguato dai propri membri. Esso si compone di tre parti:
 - contributo base SEV
 - contributo alla sottofederazione
 - contributo alla sezione
- 1.2 Questo contributo globale viene dedotto direttamente dallo stipendio o dalla rendita. Dove ciò non è possibile, l'incasso avviene attraverso la sezione o il segretariato centrale (articolo 8.1 degli statuti SEV).
- 1.3 Il SEV assicura la comunicazione delle condizioni per l'incasso dei contributi dei membri.

Articolo 2 – Contributo base SEV

- 2.1 Il contributo base SEV è un contributo unitario. Esso viene adeguato ogni anno al rincaro, in base all'indice dei prezzi al consumo.
- 2.2 Allo scopo di garantire l'equilibrio finanziario, o per finanziare compiti particolari, il Comitato SEV può aumentare il contributo di base nel contesto dell'approvazione del preventivo, o decidere l'introduzione di un contributo straordinario, limitato nel tempo.
- 2.3 Il Comitato SEV può ridurre il contributo base SEV per:
 - occupati a tempo parziale e
 - gruppi speciali di membri attivi.

Articolo 3 – Categorie dei membri

- 3.1 I membri attivi pagano la quota base SEV intera. Coloro che hanno un grado di impiego del 50% o inferiore, pagano la metà del contributo base SEV.
- 3.2 Membri in apprendistato (prima formazione) o in riqualificazione sono esonerati dal pagamento delle quote sino al termine della loro formazione. La Direzione sindacale SEV decide in caso di incertezza. Per i membri in apprendistato, l'obbligo di pagare le quote inizia il primo gennaio dell'anno civile seguente il termine della loro formazione.
- 3.3 I pensionati pagano la metà del contributo base SEV. Essi pagano 1/4 del contributo base SEV quando il loro reddito è inferiore al limite fissato dal Comitato SEV.
- 3.4 I membri pensionati che percepiscono prestazioni complementari sono esonerati dal pagamento della quota, previo inoltro di una domanda specifica. L'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso dal momento dell'approvazione della domanda. Non può essere richiesto con effetto retroattivo.
- 3.5 I membri che hanno scelto il modello di pensionamento anticipato integrale pagano la metà del contributo base dei membri attivi.
- 3.6 Le vedove e i vedovi di ex membri SEV pagano 1/4 del contributo base. Pagano 1/8 del contributo base quando il loro reddito è inferiore al limite fissato dal comitato federativo. Qualora percepiscano prestazioni complementari, sono esonerate/i dal pagamento della quota, previo inoltro di una domanda specifica. L'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso dal momento dell'approvazione della domanda. Non può essere richiesto con effetto retroattivo.
- 3.7 Membri al beneficio di una rendita AI pagano la metà del contributo base SEV. Qualora percepiscano prestazioni complementari, sono esonerati dal pagamento della quota, previo inoltro di una domanda specifica. L'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso dal momento dell'approvazione della domanda. Non può essere richiesto con effetto retroattivo.
- 3.8 I disoccupati pagano la metà del contributo base SEV.
- 3.9 Nel caso di concessione di un importo di sostegno finanziario a fondo perso, si ha la possibilità di rinunciare alla riscossione della quota base SEV per un periodo massimo di un anno.
- 3.10 Sono membri onorari tutti i membri a partire dall'anno in cui compiono il 90mo anno d'età. Essi non pagano quote.
- 3.11 I membri con meno di 35 anni che seguono una formazione parallela alla loro professione (di durata superiore ad un anno) con una riduzione del tempo di lavoro superiore al 50 %, pagano al massimo la metà della quota base SEV.

Articolo 4 – Contributo alla sottofederazione

- 4.1 Le sottofederazioni prelevano, oltre al contributo base SEV, un contributo dai loro membri. Esso viene stabilito dall'assemblea dei delegati della sottofederazione (riservato l'articolo 6 di questo regolamento).
- 4.2 Modifiche del contributo devono essere annunciate al segretariato centrale entro il mese di novembre dell'anno precedente.

Articolo 5 – Contributo alla sezione

- 5.1 Le sezioni prelevano, accanto al contributo base SEV e a quello della sottofederazione, un contributo sezionale dai propri membri. Esso viene stabilito dall'assemblea dei membri della sezione o dall'assemblea dei delegati della sottofederazione (riservato l'articolo 6).
- 5.2 Le modifiche dei contributi devono essere annunciate al segretariato centrale entro il mese di novembre dell'anno precedente.

Articolo 6 – Contributo massimo

- 6.1 Il contributo della sottofederazione e quello sezionale insieme non possono superare il 50 % del contributo base SEV.

Articolo 7 – Provvigioni per l'incasso

- 7.1 Per l'incasso dei contributi dei membri il segretariato centrale versa alle sue sezioni una provvigione d'incasso. Essa ammonta all'1% dei contributi incassati.
- 7.2 Per la deduzione dei contributi da parte delle singole imprese, questa provvigione viene versata direttamente all'amministrazione interessata.
- 7.3 Le sezioni possono far eseguire l'incasso dei contributi dal segretariato centrale. Per tale incombenza pagano una tassa di elaborazione corrispondente.

Articolo 8 – Premi di reclutamento

- 8.1 Il SEV versa a chi ha reclutato nuovi membri un premio, il cui ammontare viene fissato dal comitato SEV.
In caso di azioni di sciopero, le nuove adesioni non genereranno premi per i reclutatori o reclutatrici, ma saranno versati nel fondo di lotta.

Articolo 9 – Protezione dei dati

- 9.1 La protezione dei dati viene assicurata tramite il regolamento sulla protezione dei dati del SEV.

Articolo 10 – Disposizioni finali

- 10.1 Questo regolamento è stato approvato dal Comitato SEV al 9 giugno 2023. Esso entra in vigore il 1° settembre 2023 e sostituisce il regolamento sui contributi del 26 marzo 2021.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del Comitato SEV: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi

